



Promemoria per il rendiconto annuale

Informazioni per la presentazione tempestiva e completa del rendiconto annuale all'autorità di vigilanza.

1. In generale

L'autorità di vigilanza deve provvedere affinché il patrimonio della fondazione sia utilizzato conformemente ai suoi scopi (art. 84 cpv. 2 Codice civile Svizzero; CC; RS 210). Questa vigilanza è fundamentalmente completa e si estende a tutte le attività della fondazione. L'attenzione si concentra sull'investimento e sull'utilizzo del patrimonio della fondazione e comprende pure questioni organizzative (DTF 112 II 471). Il presupposto più importante per l'esercizio della vigilanza è che l'autorità conosca le attività della fondazione, motivo per cui le fondazioni sono tenute a presentare il rendiconto annuale con i conti (DTF 106 II 265).

L'Ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni (CSC 219.100; di seguito: OVF) disciplina l'obbligo della presentazione del rendiconto annuale come segue:

1.1. Termine per la presentazione del rendiconto annuale

L'Organo supremo della fondazione sottopone spontaneamente all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio il rendiconto completo nella composizione come previsto dall'art. 4 cpv. 1 OVF.

In linea di massima può essere concessa una proroga per la presentazione del rendiconto. Questa dev'essere inviata per iscritto e motivata prima della scadenza del termine per l'inoltro.

Una proroga non è concessa per i rendiconti da tempo in sospenso oppure se la fondazione è insolvente o indebitata (art. 84a CC).

Se esiste un fondato timore che la fondazione abbia un'eccedenza di debiti o che per lungo periodo sia insolvente, l'organo supremo della fondazione deve avvisare l'autorità di vigilanza. Un obbligo di informazione esiste pure per eventi che richiedono un intervento rapido e che hanno un influsso importante sul patrimonio o sulle attività della fondazione (art. 7 OVF).

1.2. Documenti da presentare:

- **Il conto annuale** (bilancio, conto economico e allegato) **validamente firmato**. Fanno stato le modalità di firma come dalle iscrizioni al registro di commercio. Di regola il conto annuale è firmato dal presidente e dalla persona responsabile della contabilità.
- **Il verbale di approvazione**
Verbale o un estratto del verbale della seduta durante la quale il conto annuale è stato approvato, firmato dal presidente e dal verbalizzante. Il verbale deve indicare che l'organo supremo della fondazione era composto secondo le disposizioni statutarie e quindi atto a deliberare, menzionando quindi i membri presenti e/o assenti e se del caso anche gli ospiti.



- **l'elenco titoli**
L'elenco dei titoli comprende il patrimonio della fondazione costituito da titoli e altri investimenti di capitale. Gli organi responsabili della fondazione sono liberi di presentare l'elenco dei titoli della/e banca/e o un proprio elenco di titoli.

- **la relazione dell'ufficio di revisione con il conto annuale integrato**
La relazione del revisore deve essere presentata all'autorità di vigilanza in originale. In questo contesto, ci riferiamo anche all'art. 83c CC, secondo il quale i revisori stessi devono presentare la loro relazione di revisione (e anche tutte le altre comunicazioni importanti alla fondazione) all'autorità di vigilanza. È consentita la presentazione con firma elettronica qualificata.

Le fondazioni esonerate dall'obbligo di revisione inviano la ["dichiarazione di completezza per le fondazioni esonerate dall'obbligo di revisione"](#) (Art. 4 OVF).

- **il rapporto sull'attività aziendale**
Il conto annuale (bilancio, conto economico e allegato) espone la situazione finanziaria della fondazione con i ricavi e costi nonché le variazioni del patrimonio dell'anno in rassegna. Tuttavia, queste informazioni numeriche spesso non sono sufficienti per stabilire se il patrimonio della fondazione è stato utilizzato in conformità allo scopo statutario. Le informazioni aggiuntive necessarie a tal fine devono essere fornite all'autorità di vigilanza in forma adeguata con una relazione sulle attività della fondazione. In particolare, deve essere indicato come e attraverso quali attività e/o misure è stato perseguito lo scopo della fondazione. Le prestazioni erogate dalla fondazione, le misure adottate, i progetti sostenuti ecc. devono essere indicati in forma adeguata. Gli organi responsabili della fondazione hanno naturalmente la facoltà di presentare al posto della relazione sulle attività i verbali delle sedute con le le delibere. Il mancato conseguimento dello scopo deve essere giustificato.

1.3. Altre informazioni:

- Con la revisione del diritto societario, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, l'organo supremo della fondazione, giusta l'art. 84b CC, è tenuto a comunicare separatamente all'autorità di vigilanza l'importo totale delle remunerazioni versate direttamente o indirettamente a lui e ai membri della direzione/gestione aziendale, ai sensi dell'art. 734a cpv. 2 CC. Questa comunicazione dev'essere effettuata per la prima volta per l'esercizio 2023 e dev'essere presentata assieme alla relazione annuale.

Coira, giugno 2024